

## Alle associazioni nazionali affiliate alla FIFA

Circolare n. 801

Zurigo, 28 Marzo 2002

### **Interpretazione del Regolamento aggiornato FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.**

La Commissione per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori ha esaminato alcuni punti sollevati dalle associazioni nazionali in riferimento al Regolamento aggiornato per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (di seguito "*Regolamento*").

In particolare, la Commissione per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (di seguito "*Commissione*") è stata informata che, durante i seminari di aggiornamento organizzati per le associazioni nazionali, molte preoccupazioni sono state espresse dalle associazioni presenti. Sebbene i partecipanti ai seminari fossero stati informati che molte delle risposte alle loro domande sarebbero state fornite solo dopo che le prime decisioni sul Regolamento aggiornato fossero state prese, e solo dopo che la giurisprudenza degli organi decisionali sarà stata formata, la Commissione ha riconosciuto l'urgenza di trattare immediatamente alcuni punti.

La Commissione ha adottato le decisioni di seguito elencate ed ha approvato alcuni emendamenti al Regolamento, presentati ed approvati dal Comitato Esecutivo FIFA. Con la presente, si trasmettono gli emendamenti e le relative interpretazioni fornite dalla Commissione, importanti per comprendere le modifiche apportate. Si rimettono in allegato i relativi emendamenti.

#### 1. Preambolo del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori

Il preambolo del Regolamento conserva il suo precedente testo. Lo scopo è quello di stabilire due differenti principi da rispettare integralmente. Il comma 2 del preambolo elenca i provvedimenti che devono essere inseriti nei Regolamenti delle associazioni nazionali, senza apportarne alcuna modifica, essendo questi principi vincolanti. Il comma 3, invece, sancisce l'obbligo di ogni associazione nazionale di osservare i principi contenuti nel Regolamento. Le singole associazioni nazionali hanno la possibilità di inserire norme interne. Spetterà alla FIFA stabilire fino a che punto le eventuali modifiche apportate al Regolamento possano essere tollerate.

#### 2. Periodi di tesseramento

L'art. 5.2 del Regolamento aggiornato stabilisce che le associazioni nazionali devono fissare, ogni anno, due periodi durante i quali i calciatori possono essere tesserati: il primo alla fine della stagione, l'altro verso la metà della stagione. Dal momento che molte associazioni nazionali non hanno ancora mai attuato periodi di tesseramento e considerando che il Regolamento aggiornato è entrato in vigore soltanto l'1 settembre 2001, le associazioni hanno mostrato la necessità di un'ulteriore proroga per fissare le date di tali periodi.

La Commissione, al fine di non ostacolare il regolare svolgimento dei campionati nazionali e consentire un periodo di adattamento, ha deciso di concedere alle associazioni nazionali la suddetta proroga. Tutte le associazioni nazionali che non abbiano ancora comunicato i propri periodi di tesseramento alla FIFA dovranno farlo entro e non oltre il **15 luglio 2002**. Entro l'1 settembre 2002,

tutte le associazioni nazionali dovranno aver adottato due periodi di tesseramento per ogni stagione, come previsto dell'art. 5.2 del Regolamento.

La Commissione riterrrebbe auspicabile avere periodi di tesseramento comuni a tutte le associazioni nazionali ma tale obiettivo è in realtà difficile da raggiungere, sia per le molteplici diversità tra le stagioni sportive di ogni associazione nazionale, sia per la necessità di assicurare periodi di tesseramento coordinati con le competizioni nazionali di ogni associazione.

Per quanto riguarda le associazioni affiliate alla UEFA, la FIFA ha adottato la proposta di dell'EUFA stessa riguardante l'armonizzazione di tali date, e cioè:

- periodo estivo:  
dalla fine del campionato nazionale (o dall'1 luglio per i paesi che svolgono attività sulla base dell'anno solare) al 31 agosto;
- periodo invernale:  
dall'1 gennaio (o dalla fine del campionato nazionale, per i paesi che svolgono attività sulla base dell'anno solare) al 31 gennaio.

Le associazioni affiliate alla UEFA sono inviate ad adottare i periodi di tesseramento raccomandati dalla stessa al fine di semplificare i trasferimenti tra associazioni nazionali.

Tali periodi si applicano ai trasferimenti di calciatori sia dilettanti che professionisti. La Commissione, pur essendo consapevole della rigidità delle restrizioni sui calciatori dilettanti, come previsto dal Regolamento aggiornato, ritiene che misure meno severe potrebbero indurre a tentativi di elusione. Ogni qualvolta un calciatore dilettante ottiene un trasferimento internazionale, i periodi di tesseramento e la restrizione di un trasferimento per calciatore per anno solare, restano in vigore. Lo stesso principio si applica ai trasferimenti all'interno di una stessa nazione, come previsto dal comma 2 del preambolo del Regolamento. La Commissione, per far seguito alle numerose richieste, ha deciso all'unanimità di abolire, ai sensi l'art. 45 del Regolamento, la restrizione di un trasferimento per calciatore per anno solare, come previsto dall'art. 5.2, per i trasferimenti all'interno di una stessa nazione di quei calciatori dilettanti tesserati con club che non disputano regolari competizioni con club professionisti. Questa soluzione risponde alla flessibilità richiesta per il calcio puramente amatoriale, mentre, agli altri livelli, permane la stabilità sportiva.

Al fine di evitare problemi tra i club (tra quelli che effettuano trasferimenti internazionali e quelli che, invece, effettuano trasferimenti all'interno di una stessa nazione), è stata rifiutata la richiesta delle associazioni nazionali di avere, per i trasferimenti all'interno di una stessa nazione, periodi di tesseramento diversi da quelli per i trasferimenti internazionali.

La Commissione ha anche studiato la questione relativa ai club in difficoltà economiche e, cioè, se i club con un'amministrazione controllata possano essere autorizzati a trasferire calciatori senza alcuna restrizione legata ai periodi di trasferimento. Al fine di garantire la stabilità contrattuale, la Commissione ha deciso di mantenere tale restrizione. In particolari circostanze, in conformità dell'art. 45 del Regolamento, la Commissione potrebbe permettere alcune deroghe a tale norma dal momento che ciò non porterebbe al dissesto di alcun club od all'interruzione della carriera di alcun calciatore. Qualsiasi richiesta di deroga dovrà essere comunque presentata ad approvata dalla Commissione previo uno studio individuale della fattispecie e solo per questioni particolarmente controverse.

E' stato inoltre stabilito che, se un club rescinde il contratto con un calciatore senza giusta causa, quest'ultimo verrà autorizzato ad ottenere il trasferimento al di fuori dei periodi di tesseramento,

sempre che lo stesso non possa essere ritenuto responsabile di tale situazione. In questo caso, il calciatore potrà fare richiesta alla Commissione per il tesseramento presso un altro club.

Alla Commissione sono state poste numerose domande relative al prestito dei calciatori. In molte associazioni nazionali, la stagione sportiva ha la durata di sei mesi (come ad esempio in Jamaica e negli Stati Uniti). A tutt'oggi, i calciatori potevano trasferirsi in prestito in altri paesi, potendo continuare a percepire un reddito anche durante le lunghe pause stagionali.

La Commissione prende atto dell'art. 10 del Regolamento che stabilisce che il prestito di calciatore da un club ad un altro viene considerato, dal punto di vista "amministrativo", come un trasferimento. Di conseguenza, un certificato internazionale di trasferimento dovrà essere rilasciato ogni qualvolta un calciatore lascia la propria associazione nazionale per raggiungere un club di altro paese al quale è stato ceduto in prestito, ed ogni volta che, alla scadenza del periodo di prestito, un calciatore ritorna presso l'associazione nazionale del club cedente.

In relazione all'5.2 del Regolamento, la Commissione ha stabilito un solo trasferimento di tesseramento per calciatore nella stessa stagione sportiva nell'arco di dodici mesi.

La Commissione ha inoltre stabilito che, se il calciatore rimane vincolato al suo precedente club e di conseguenza, ritorna nel suo club alla fine del periodo di prestito, il prestito è da considerarsi differente da un trasferimento a titolo definitivo. La Commissione ha ritenuto ragionevole, in questa circostanza, valutare tale prestito come un singolo trasferimento anziché due, ai sensi l'art. 5.2, dal momento che, alla fine del prestito il calciatore ritornerebbe presso il club con il quale è tesserato. Il prestito può così avere la durata di sei mesi anziché un minimo di un anno. Tali prestiti e la loro gestione, dovranno rispettare i periodi di trasferimento dei club interessati.

Tale interpretazione non riguarda la fattispecie in cui un calciatore che, in seguito ad un prestito, si trasferisce presso un terzo club. In tal caso il calciatore potrà trasferirsi ad un terzo club solo dopo decorsi dodici mesi dall'inizio del prestito, rispettando il periodo di trasferimento del club presso il quale si trasferisce, e solo previo consenso di entrambe le parti (supponendo che si faccia riferimento ad un "prestito", e che il calciatore sia ancora sotto contratto con il suo primo club).

### 3. Divieto dei trasferimenti internazionali di calciatore al di sotto dei 18 anni

Con riferimento al divieto di trasferimenti internazionali di calciatori al di sotto dei 18 anni, la Commissione intende assicurare la rigida attuazione di tale regola, in modo da garantire il benessere di tutti i giovani calciatori. L'intenzione non è quella di impedire loro il piacere del gioco del calcio ma, piuttosto di evitare l'abuso e lo sfruttamento dei giovani talenti. Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento, sono possibili deroghe a tale restrizione solo previo consenso della Commissione. Al momento non esiste alcuna regola generale che consenta deroghe come nel caso di calciatori al di sotto dei 18 anni che circolano all'interno del Regno Unito, Australia/Nuova Zelanda o nel caso di studenti all'estero. La Commissione esaminerà singolarmente ogni fattispecie.

La Commissione ha inoltre considerato la situazione, che necessità di una soluzione immediata, di calciatori che vivono in prossimità di un confine attraversato quotidianamente. La Commissione ha deciso che, previo consenso dell'associazione nazionale interessata, un giovane calciatore potrà allenarsi in un club appartenente ad un'associazione nazionale confinante a condizione che la propria abitazione si trovi nel raggio di 50 km dal confine e che il club in questione non si trovi ad una distanza superiore a 50 km dal confine stesso. Resta comunque inteso che il calciatore dovrà vivere in casa.

La distanza tra l'abitazione del calciatore e la sede del club non potrà, quindi, superare il diametro di 100 km. L'associazione nazionale interessata dovrà occuparsi di monitorare costantemente tali deroghe.

#### 4. Indennità di formazione

La Commissione è stata informata che, nonostante il Regolamento aggiornato sia entrato in vigore l'1 settembre 2001, non sono ancora stati fissati i parametri richiesti per il calcolo dell'indennità di formazione. Molte associazioni nazionali temono che il nuovo sistema possa avere un effetto "retroattivo" applicandosi ai contratti sottoscritti con i calciatori dopo l'1 settembre 2001, ma prima che i dettagli relativi al nuovo sistema siano stati stabiliti. Molte associazioni nazionali, inoltre, non hanno ancora provveduto ad inviare alla FIFA i parametri necessari per il calcolo dell'indennità di formazione.

Riguardo tale difficoltà, la Commissione ritiene non accettabile che i club che hanno diritto a ricevere l'indennità per la formazione di giovani calciatori siano controllati, in quanto il sistema da applicare non è ancora entrato in vigore. Tutto ciò, inoltre, contribuirebbe ad alimentare un'erronea convinzione tra i club che investono nella formazione di giovani calciatori.

La Commissione ha inoltre affermato che i club che al momento stipulano contratti con giovani calciatori sono a conoscenza di assumersi un impegno a tutt'oggi non definito, in quanto non ancora in grado di calcolare il compenso da pagare.

Se le associazioni nazionali non forniranno i parametri da applicare per effettuare tali calcoli, sarà l'organo decisionale competente della FIFA a specificarne i costi. A causa di tale situazione, la FIFA ha inviato alle associazioni nazionali una nuova lettera circolare per fissare un'ulteriore scadenza per l'introduzione dei parametri di calcolo da applicare. Un'associazione nazionale ha sollevato un quesito riguardante gli effetti sul calcolo dell'indennità di formazione, derivanti da una promozione/retrocessione di un club. La risposta fornita è stata che la categoria da applicare debba essere quella del momento in cui il calciatore è stato formato.

Alcune associazioni hanno chiesto di uniformare i costi per ogni categoria all'interno di una stessa Confederazione o, addirittura, a livello mondiale in modo da facilitare il calcolo dell'indennità. La Commissione ha ritenuto tale proposta tanto auspicabile quanto difficile da raggiungere, in quanto le somme in questione possono variare considerevolmente anche all'interno delle varie associazioni nazionali affiliate ad una stessa Confederazione. La Commissione attenderà che ogni associazione nazionale trasmetta i costi di formazione relativi ad ogni categoria di club.

E' stato chiesto alla Commissione di chiarire quando il periodo di formazione ed istruzione del calciatore possa considerarsi concluso. Quest'ultima ha affermato che spetta al club dar prova di aver terminato la formazione del calciatore. La stessa può considerarsi conclusa quando il calciatore fornisce regolarmente le proprie prestazioni sportive per la squadra "A" di un club. Ciò può significare, senza alcun dubbio, che la formazione del calciatore sia stata completata, ma possono esserci altri fattori determinanti. La decisione dovrà essere presa caso per caso. Questo principio si applicherà, inoltre, ai giovani calciatori in addestramento tecnico.

#### 5. Meccanismo di solidarietà

Se il pagamento di un ulteriore compenso per il trasferimento di un calciatore al suo precedente club di appartenenza avviene a certe condizioni, come l'esempio di un calciatore utilizzato dal suo club per un numero minimo di incontri durante una stagione sportiva, il 5% del contributo di solidarietà verrà applicato a tale ammontare. Ogni somma dovuta a titolo di imposta sul valore aggiunto può, tuttavia, essere detratta dal totale che costituisce la base per il calcolo del contributo di solidarietà.

#### 6. Rilascio dei certificati internazionali di trasferimento

Dal punto di vista amministrativo la Commissione, dal momento che molte associazioni non sono state in grado di soddisfare tutte le richieste pervenute da altre associazioni nazionali, ha riesaminato la procedura relativa al rilascio dei certificati internazionali di trasferimento. Numerose

associazioni hanno chiesto il reinserimento della regola dei 60 giorni, come prevista nel precedente Regolamento, ai sensi dell'art. 7.4.

La Commissione ha accettato che la regola dei 60 giorni fosse reinserita, ma ridotta a 30 giorni.

#### 7. Calendario Internazionale Coordinato

Il calendario internazionale coordinato ha apportato alcune modifiche al Regolamento aggiornato, in particolare all'art. 36.2, in conformità ai principi contenuti nel calendario stesso.

Il calendario internazionale coordinato elenca tutte i casi in cui un club ha l'obbligo di rilasciare i suoi calciatori per impegni internazionali. Nella circolare è indicato un elenco di date riservate alle gare di qualificazione ed amichevoli per le quali i calciatori convocati con la propria rappresentativa nazionale debbono essere rilasciati dai propri club. Le associazioni nazionali possono organizzare gare amichevoli nelle singole date riservate a gare di qualificazione nel caso, ad esempio, in cui una squadra nazionale non sia più impegnata a partecipare alla fase di qualificazione della competizione in questione. Il periodo del rilascio avrà la durata di 48 ore. Se un'associazione nazionale desidera organizzare una gara amichevole in una data non inclusa nel calendario internazionale, i club non saranno obbligati a rilasciare i propri calciatori. Per la fase finale di alcuni tornei, il periodo di rilascio dei calciatori avrà la durata di 14 giorni compreso il periodo di preparazione. La Commissione ha approvato l'emendamento all'art. 36 del Regolamento, adattandolo al calendario internazionale coordinato.

Si informerà degli ulteriori sviluppi in materia e si ringrazia per l'attenzione.

Distinti saluti  
FIFA

Michel Zen-Ruffinen  
Segretario Generale

Allegati

Copia: - Comitato Esecutivo  
- Commissione Status Calciatori  
- Confederazioni

## **Emendamenti al Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori**

### **Articolo 5**

#### **(nuovo testo del comma 2)**

I calciatori possono essere tesserati per giocare con un'associazione nazionale soltanto durante uno o due periodi di tesseramento all'anno, come stabilito dall'associazione nazionale a tale proposito, con un limite di un trasferimento di tesseramento per calciatore nella stessa stagione sportiva, per un periodo di 12 mesi. Uno di questi periodi (periodi di tesseramento) è fissato per il termine della stagione, l'altro a metà stagione. I calciatori dilettanti che ottengono un trasferimento all'interno della stessa associazione nazionale sono esenti da tali restrizioni. Le stesse disposizioni speciali si applicano al prestito di calciatori (cfr. art. 10.1)

### **Articolo 6**

#### **(nuovo testo del comma 6)**

Se, trascorso un periodo di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della nuova associazione, l'associazione che un calciatore desidera abbandonare non ha rilasciato un certificato di trasferimento, o fornito un motivo valido per il quale rifiuta di farlo, la nuova associazione può emettere un certificato provvisorio in favore del calciatore, permettendogli ugualmente di giocare in quel paese.

Il certificato provvisorio diventerà definitivo trascorso un anno dalla data in cui la nuova associazione ha presentato la sua richiesta alla precedente associazione. La Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori può ritirare il certificato provvisorio qualora la precedente associazione nazionale dichiari validi motivi per i quali non intende emettere il documento sopra citato.

### **Articolo 10**

#### **(nuovo testo del comma 1)**

Secondo le disposizioni di questo Regolamento, il prestito di un calciatore da parte di una Società ad un'altra viene considerato, dal punto di vista amministrativo, come un trasferimento. Pertanto, sarà rilasciato un certificato internazionale di trasferimento di tesseramento ogni qualvolta un calciatore lascia un'associazione nazionale per raggiungere un'altra associazione nazionale alla quale appartiene la Società alla quale è stato dato in prestito.

Il certificato internazionale di trasferimento, alla scadenza del periodo di prestito, potrà essere restituito all'associazione nazionale del club che ha ceduto il calciatore in prestito, trascorso un periodo di almeno sei mesi.

### **Articolo 12**

#### **(nuovo comma 1c)**

c) in caso di calciatori che vivono in prossimità di un confine nazionale, a non più di 50 km di distanza dal confine stesso, e se anche il club presso il calciatore intende allenarsi, ha sede nell'associazione confinante ad una distanza non superiore a 50 km dal confine, previo esplicito consenso di entrambe le associazioni. Resta comunque inteso che il calciatore dovrà continuare a vivere in casa.

**Articolo 36**  
**(nuovo testo del comma 2)**

Tale disposizione è vincolante per le gare inserite nel calendario coordinato internazionale. E' vincolante, inoltre, per qualsiasi altra gara per la quale il Comitato Esecutivo FIFA ha adottato un differente provvedimento.

Il comma 3 dell'art. 36 è stato abrogato.